



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

Viganò, 10 febbraio 2012  
Prot. 786

**Egr. Dott.**

Andrea D'Isanto  
Piazzetta Pattari n. 2  
20122 MILANO

**Spett.le ditta**

Brambilla Alfredo & C. snc  
Via Papa Giovanni XXIII n. 7  
23897 VIGANO' (LC)

**Spett.le ditta**

Nava Antonio & C. sas  
Via Papa Giovanni XXIII n. 3  
23897 VIGANO' (LC)

**Spett.le ditta**

F.lli Fumagalli di Fumagalli Mario  
& C. sas  
Via 24 Maggio n. 23  
23897 VIGANO' (LC)

**Spett.le ditta**

S.A.L.P. srl  
Via Matteotti n. 37  
23891 BARZANO' (LC)

**Spett.le ditta**

Rigamonti Arredi snc  
Via 24 Maggio n. 17  
23897 VIGANO' (LC)

**Spett.le**

**Azienda Sanitaria Locale  
della Provincia di Lecco**  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Corso Carlo Alberto, n. 120  
23900 LECCO


**Spett.le**

**Agenzia Regionale per la Protezione e  
l'Ambiente**  
Dipartimento Provinciale di Lecco  
Via 1° Maggio, n. 21/B  
23848 OGGIONO (LC)

e p. c.

**Egr. Sig.**

Scaccabarozzi Gabriele  
Via De Gasperi n. 4  
23873 MISSAGLIA (LC)



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: Capannoni artigianali ubicati all'interno del comparto produttivo di Via Leonardo Da Vinci in Viganò (LC) - Verifica in ordine all'agibilità dei manufatti e delle aree insistenti nel comparto in questione e posti all'interno della zona di rispetto cimiteriale - Indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria e contestuale avvio del procedimento.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, visto l'art. 14 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,

### PREMESSO CHE

- all'interno del Comune di Viganò insiste un comparto produttivo ubicato in Via Leonardo da Vinci, realizzato a seguito di delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 2 ottobre 1982, con cui è stato approvato il progetto esecutivo per l'apprestamento di un'area attrezzata per gli insediamenti artigianali avente valore di Piano attuativo ai sensi dell'art. 28 della l. n. 1150/1942 e dell'art. 8 della l.r. della Lombardia n. 33/1981 (di seguito, "**Piano**");

- a seguito dello svolgimento del necessario *iter* procedurale funzionale all'approvazione del Piano, in data 11 gennaio 1985 veniva stipulata tra il Comune di Viganò e la Cooperativa Artigiani Viganesi apposita convenzione per l'attuazione del Piano e per l'acquisto, da parte della medesima Cooperativa, dell'area su cui era previsto dovesse sorgere il predetto comparto produttivo;

- in data 2 marzo 1985 il Comune di Viganò rilasciava concessione edilizia n. 546 per la realizzazione del complesso artigianale insistente sui mappali 114/a, 114/c, 257/a, 257/b, 263, 115 e 261 ubicati all'interno del comparto, lavori, questi, che venivano avviati in data 25 marzo 1985;

- in data 16 giugno 1986 il Consiglio Comunale di Viganò deliberava una prima variante al progetto esecutivo in precedenza approvato, recante alcune modifiche planimetriche degli edifici e della viabilità relativa al comparto;

- successivamente, e più precisamente in data 11 aprile 1988, veniva approvata dal Comune di Viganò una seconda variante al Piano, finalizzata ad ottenere una maggiore concentrazione degli edifici artigianali, mentre con concessione edilizia n. 709 del 27 giugno 1988 veniva autorizzata dal Comune la recinzione dell'area;

- una volta terminati i lavori, con proprio parere in data 14 maggio 1991 l'U.S.S.L. n. 14 si esprimeva negativamente sulla richiesta di agibilità dell'insediamento artigianale, per come in concreto realizzato, poiché dalla documentazione presentata risultava che una porzione di edificio eseguito dalla Cooperativa Artigiani Viganesi insisteva parzialmente all'interno dell'area di rispetto cimiteriale di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- a seguito dell'espressione del parere negativo da parte dell'U.S.S.L. n. 14, il Comune di Viganò avviava una serie di verifiche volte a rilevare l'esatta posizione dei capannoni realizzati rispetto alle planimetrie del progetto esecutivo e agli elaborati progettuali approvati con la concessione edilizia n. 546/85, per come successivamente modificati ed integrati;

- con delibera n. 24 del 29 giugno 1998, il Comune di Viganò, ritenendo «*sussistente e prevalente un interesse pubblico al ripristino della legalità*», con provvedimento n. 5667 in data 2 dicembre 1998 annullava parzialmente la concessione edilizia n. 546/85 (unitamente alle successive concessioni



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

edilizie n. 709/1989 e n. 710/1990) limitatamente alla sola parte di edifici ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale, e con ordinanza in data 19 dicembre 1998, prot. n. 5942, disponeva la demolizione della porzione di edificio ricadente nella zona di rispetto cimiteriale pari a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale (provvedimento, questo, in realtà mai eseguito dal soggetto destinatario dell'ordinanza in questione);


- tenuto conto della proposizione di numerosi ricorsi giurisdizionali avanzati nei confronti dei predetti provvedimenti da parte di soggetti a vario titolo interessati dall'attuazione del Piano (vale a dire: Cooperativa Artigiani Viganesi, ditta costruttrice dei capannoni e direttore dei lavori) e dei rilevanti interessi pubblici e privati sottesi allo sviluppo dell'attività economica all'interno di un'area in precedenza depressa, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 7 ottobre 1999 il Comune di Viganò provvedeva a ridefinire la fascia di rispetto cimiteriale, chiedendo alla competente A.S.L., ai sensi dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, l'approvazione di una fascia di rispetto non eccedente i 50 metri lungo tutti i lati dell'impianto cimiteriale;

- con propria nota in data 16 dicembre 1999, n. 1244, il Direttore Generale della competente A.S.L. esprimeva *«parere favorevole sul progetto di ampliamento della fascia di rispetto del Cimitero condizionato all'attuazione, da parte dell'Amministrazione comunale di Viganò, delle procedure necessarie per rimuovere le costruzioni ricadenti all'interno della fascia di rispetto»*

- successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13 novembre 2001 il Comune di Viganò, preso atto che *«non vi è stata da parte dell'organo competente l'approvazione della modifica richiesta dal Comune di Viganò ma soltanto l'espressione di un parere, peraltro condizionato, su una modifica che non corrispondeva a quella richiesta»*, riteneva necessario riesaminare l'intera procedura da adottare per l'esatta determinazione della fascia di rispetto cimiteriale, deliberando per l'effetto di revocare la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28 giugno 1998;

- con provvedimento n. 1182 del 13 marzo 2004, l'Ufficio Tecnico del Comune di Viganò, preso atto del contenuto della predetta delibera di Consiglio Comunale n. 27/2001 e delle modifiche apportate dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 all'art. 338 del R.D. n. 1265/1934, nella parte in cui le nuove previsioni normative *«ammettono il mantenimento di edifici esistenti in zona di rispetto cimiteriale, consentendo sugli stessi interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso»*, dato inoltre atto che *«la porzione di edificio artigianale ricadente in fascia di rispetto cimiteriale non è da ritenersi lesiva per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari o di decoro generale del cimitero, in quanto separata di fatto da un'ampia strada comunale (Via Leonardo da Vinci) e da un parcheggio pubblico»*, disponeva la revoca dei precedenti provvedimenti n. 5667 del 2 dicembre 1998 e n. 5942 del 19 dicembre 1998, con cui, rispettivamente, era stata annullata parzialmente la concessione edilizia n. 546/85 e veniva ordinata la demolizione della quota parte di edificio ricadente all'interno della zona di rispetto cimiteriale pari a 50 metri dall'impianto;

- a seguito di quanto sopra, con missiva in data 31 maggio 2004, prot. n. 2642, avente ad oggetto *«domanda di provvedimento conclusivo della pratica edilizia 1077/96 "Concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85 per opere realizzate abusivamente al blocco n. 1" e pratica edilizia 1078/96 "Formazione di nuovi lotti funzionali all'interno di edificio artigianale ai mappali n. 114/a-c; 257/a; 259/b; 263; 115; 261; 260 denominato blocco 1 nella parte fuori dell'area di rispetto cimiteriale"»*, il Comune di Viganò, dato atto del rilascio di *«parere igienico sanitario favorevole in data 21 gennaio 1997, relativamente ai lotti 1-2-7-8-9-10-11»*, chiedeva all'ASL di Lecco rilascio di apposito parere in ordine alla pratica edilizia in sanatoria n. 1077/96 presentata dalla Cooperativa Artigiani Viganesi in data



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

30 marzo 1996 e afferente ai «lotti 4, 5, e 6» (concernente, fra l'altro, la realizzazione di due servizi igienici e di un tavolato divisorio), nonché alla pratica edilizia n. 1078/96, presentata in pari data dalla medesima Cooperativa Artigiani Viganesi, avente ad oggetto «*la formazione di un muro divisorio interno a delimitazione dei nuovi lotti funzionali individuati fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale (lotti n. 3-4-5-6)*», avente lo scopo di «*separare la parte di edificio fuori dall'area cimiteriale*»;

- con proprio provvedimento in data 10 giugno 2004, prot. n. 38792, l'ASL della Provincia di Lecco prendeva atto del contenuto della richiesta di cui all'alinea che precede, esprimendo «*parere igienico sanitario favorevole in merito alle pratiche edilizie 1077/96 e 1078/96*», avallando, di fatto, la soluzione tecnica concernente la realizzazione di un muro divisorio interno al comparto, volto a delimitare i nuovi lotti posti al di fuori della zona di rispetto cimiteriale pari a 50 metri dall'impianto rispetto alla diversa area - insistente nella predetta zona di rispetto "assoluto" - da adibire a «*spazio libero non usufruibile per attività insediate*», intervento, questo, funzionale al rilascio del necessario certificato di agibilità;

## TENUTO CONTO

- che con comunicazione in data 14 gennaio 2012 il sig. Gabriele Scaccabarozzi chiedeva con propria nota al Comune (protocollata al n. 334) di operare una «*verifica tecnica amministrativa inerente la regolarità dei lavori edili di eliminazione muretti di recinzione, inferriate, taglio di piante ecc. eseguiti pochi giorni fa da parte della ditta Brambilla Alfredo presso gli immobili artigianali/cimiteriali siti in via Leonardo da Vinci n. 15*», segnalando al contempo la propria intenzione di evidenziare «*anomalie di rilevanza inerenti l'annosa vicenda dell'utilizzo improprio delle aree interne ed esterne dei suddetti immobili ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale*»;

## RILEVATA


- la sussistenza di un interesse pubblico a conferire alle aree ricadenti nel comparto un assetto conforme alla normativa vigente;

- la conseguente necessità, per il Comune di Viganò, di condurre una verifica complessiva in ordine ai presupposti tecnici e giuridici per il definitivo rilascio del necessario certificato di agibilità relativo ai lotti ubicati all'interno della zona di rispetto cimiteriale "assoluta" pari a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale secondo la soluzione tecnica già prospettata dal Comune di Viganò nell'ambito della pratica edilizia n. 1078/96 (*medio tempore* decaduto) ed oggetto di parere favorevole da parte dell'ASL nel corso del giugno 2004, disamina, questa, da compiere anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 8 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, il tutto ai fini dell'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale, delle opportune determinazioni del caso;

- l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, c. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi nel caso di specie «*effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo*»;

## DATO ATTO

- che la verifica in parola risulta funzionale anche all'eventuale rilascio, da parte del Comune di Viganò, dei titoli edilizi concernenti i manufatti ubicati nella predetta zona di rispetto cimiteriale,



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

titoli, questi, da emanare una volta ottenuti i necessari pareri in materia igienico-sanitaria in ordine alle soluzioni tecniche proposte, il tutto anche ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 380/2001 e della l.r. della Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.;

### RILEVATO

- che in relazione alla posizione giuridica in cui versano i soggetti proprietari degli immobili ricadenti all'interno della predetta zona di tutela cimiteriale, il presente provvedimento assume anche valenza di formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241;

- che alla luce di quanto evidenziato nell'alinea che precede, si segnala che il procedimento oggetto della presente comunicazione verrà condotto dal Comune di Viganò, presso l'Ufficio Tecnico, in Viganò (LC), Via Risorgimento n. 24 e sarà possibile - previo appuntamento da concordare con il Responsabile dell'Ufficio, geom. Marco Vitullo (tel. 039.92139312, e-mail: tecnico@comune.vigano.lc.it) - prender visione degli atti sottesi all'indizione della Conferenza di Servizi operata con la presente comunicazione;

- che, a norma di legge, è concessa ai predetti proprietari degli immobili interessati dal presente procedimento la facoltà, ove ritenuto opportuno, di presentare alla scrivente Amministrazione memorie scritte ovvero documenti, che saranno valutati dal Comune di Viganò ove ritenuti pertinenti all'oggetto del procedimento, il tutto entro il termine ultimo del **02.03.2012**, e ciò in vista del completamento dell'attività istruttoria avviata con la presente comunicazione.

**Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento**

### DISPONE QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1**

E' indetta, ai sensi dell'art. 14, della l. 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di Servizi istruttoria avente a oggetto la verifica in ordine ai presupposti tecnici, giuridici e igienico-sanitari per il definitivo ottenimento dell'agibilità relativa ai capannoni ubicati all'interno del comparto produttivo di Via Leonardo Da Vinci in Viganò (LC) e ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, e ciò al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti disposizioni normative statali e regionali a vario titolo applicabili alla situazione giuridica in parola.

#### **Articolo 2**


La prima riunione della Conferenza di Servizi è convocata per le **ore 10:30 del giorno 09.03.2012** presso la sala consiliare del Comune di Viganò, Via Risorgimento n. 24.

#### **Articolo 3**

Alla Conferenza di Servizi partecipano, per l'espressione delle determinazioni di rispettiva competenza, i rappresentanti dei seguenti Enti, purché legittimati dall'Organo competente a esprimere in modo vincolante la volontà del rispettivo Ente su tutte le decisioni di competenza dello stesso:

- Comune di Viganò, Ufficio tecnico;
- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Agenzia Regionale per la Protezione e l'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Lecco.

**Via Risorgimento, 24 - 23897 VIGANÒ (LC) - Tel. 039921391 - Fax 03992139315**  
**C.F./P.I. 00685790131 - [www.comune.vigano.lc.it](http://www.comune.vigano.lc.it) - E-mail: [tecnico@comune.vigano.lc.it](mailto:tecnico@comune.vigano.lc.it)**



# COMUNE DI VIGANÒ

(PROVINCIA DI LECCO)

## UFFICIO TECNICO

Resta inteso che ai fini della conclusione dei lavori sottesi alla Conferenza di Servizi, si considera acquisito l'assenso dell'Ente il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato all'esito dei lavori della Conferenza.

### **Articolo 4**

Alla Conferenza dei Servizi istruttoria potranno partecipare i proprietari (persone fisiche o giuridiche) degli immobili ricadenti - in tutto o in parte - all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, che assisteranno ai lavori della Conferenza senza diritto di esprimere il proprio parere e senza diritto di voto.

### **Articolo 5**

La Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Segretario del Comune di Viganò, avv. Mario Blandino, mentre le funzioni di Segretario saranno svolte dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viganò, geom Marco Vitullo.

### **Articolo 6**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Viganò e sul sito *web* comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
e del Procedimento  
(Geom. Marco VITULLO)